



# Comunità AZIONE

Per imparare a essere comunità

# **Costruzione di una Policy comunitaria di tutela dei minori da maltrattamento e abuso**

## Perché questa attività è inserita nel progetto Comunit-Azione?

- Per favorire il benessere dei bambini, delle bambine e degli adolescenti in età scolastica e prevenirne il disagio, intercettando precocemente possibili situazioni di mal-trattamento.
- Per aumentare la consapevolezza delle responsabilità di ogni attore in campo.
- Per favorire la conoscenza diretta fra gli operatori della scuola e quelli dei servizi psico-socio-educativi del territorio.
- Per promuovere la costruzione di linguaggi e prassi condivise.

## Scopo dell'attività

Diffondere una cultura e una sensibilità rinnovata sulla tematica della prevenzione della violenza.

Ci focalizziamo su:

- tutela dei minori da abuso e maltrattamento
- investimento nella **prevenzione** che può contribuire nel lungo periodo a ridurre ogni forma di violenza nei confronti dei minori e non soltanto a “riparare” i suoi danni.

## Qualche dato

Una delle maggiori indagini degli ultimi anni che evidenzia il numero di casi di minori vittime di maltrattamento e abuso in Italia risulta essere l'indagine effettuata dall'*Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - CISMAI - Terre des Hommes*, pubblicata nel 2015.

L'indagine ha coperto un bacino effettivo di 2,4 milioni di popolazione minorile residente in Italia (il 25% della popolazione minorile italiana) al 31-12-2013. Di questi, in totale la stima dei minorenni vittime di maltrattamento in carico ai Servizi Sociali, è di 91.272.

Di cui:

- Trascuratezza materiale e/o affettiva (47,1%)
- Violenza assistita (19,4%)
- Maltrattamento psicologico (13,7%)
- Patologia delle cure (discuria/ipercuria) è rilevata nell'8,4% dei casi
- Maltrattamento fisico (6,9%)
- Abuso sessuale (4,2%)

L'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità stima il rapporto fra casi emersi e casi non emersi in circa 1 a 9.

## Che cosa è una Policy per la tutela dei minori?

È una dichiarazione d'intenti e una guida per la tutela dei minori e dei loro diritti.

Aiuta a creare per loro un ambiente protetto e positivo.

# Classificazione delle forme di maltrattamento e abuso

Classificazione delle forme di maltrattamento e abuso secondo per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori

- Trascuratezza e patologia delle cure
- Maltrattamento fisico
- Maltrattamento psicologico
- Violenza assistita
- Abuso sessuale (incluse le forme di abuso online e lo sfruttamento sessuale)

I servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio regionale (Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 1 marzo 2019, n. 10-8475) hanno incluso:

- Bullismo e Cyberbullismo

# Trascuratezza

Con il termine *trascuratezza* si intende:

Negligenza, incuria, discuria, ipercuria, violenza per omissione.

E' una forma di condotta passiva in seguito alla quale il bambino soffre per il disimpegno dei genitori o dei tutori; è una forma di maltrattamento insidiosa che si esprime nell'incapacità dei genitori a comportarsi adeguatamente per la tutela della salute, della sicurezza e del benessere del bambino.



## Maltrattamento fisico

Si parla di maltrattamento fisico quando i genitori o le persone responsabili del bambino procurano o permettono che si procurino lesioni fisiche o mettono i bambini in condizioni di rischiare lesioni fisiche.

## Maltrattamento psicologico

Nel maltrattamento psicologico il bambino è svalutato, denigrato, umiliato e sottoposto a sevizie psicologiche.

## Violenza assistita

Per violenza assistita intrafamiliare si intende qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su una figura di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori; di tale violenza il bambino può fare esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti.

## Abuso sessuale

Si parla di abuso sessuale quando un bambino è coinvolto in attività che non può comprendere, che violano le leggi e i tabù sociali per le quali è psicologicamente impreparato e per le quali non può dare il proprio consenso.

Le attività sessuali possono includere tutte le forme di contatto oro-genitale o anale con o al bambino, o abusi senza contatto diretto quali l'esibizionismo, il voyeurismo o usando il bambino per la produzione di materiale pornografico.

L'abuso sessuale include uno spettro di attività che va dallo stupro all'abuso meno intrusivo.

# Abuso sessuale online

Per abuso sessuale online si intende il coinvolgimento di una persona di minore età in attività sessuali (virtuali o reali), attraverso gli strumenti offerti dalle Nuove Tecnologie.

Le forme di abuso sessuale online comprendono:

- Adescamento (grooming)
- Cybersex
- Sexting

## Un accenno al bullismo e cyberbullismo

Con il termine *bullismo* si definiscono quei comportamenti offensivi e/o aggressivi **tra persone di pari età**, che un singolo individuo o più persone intenzionalmente mettono in atto ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima.

Con il termine *cyberbullismo* si intende l'uso improprio delle nuove tecnologie per colpire in modo aggressivo e intenzionale persone indifese. L'aggressore può agire nell'anonimato e può diffondere le offese tramite il web raggiungendo un pubblico potenzialmente illimitato.

Fenomeni quali bullismo e cyberbullismo o altre forme di violenza **tra minori** non rientrano nel contesto esaminato e dunque esulano dalla relativa classificazione.

## Ulteriori forme di violenza culturalmente caratterizzate

Ulteriori forme di violenza culturalmente caratterizzate (mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati) o relative a fenomenologie strutturate che si iscrivono in vere e proprie organizzazioni (sfruttamento sessuale, tratta) sono talvolta considerate in modo autonomo, talvolta fatte rientrare nelle categorie esposte.

## Situazione di disagio o pregiudizio

Una situazione di disagio è una qualunque situazione in cui il minore muove, dal contesto familiare o extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo in modo non transitorio.

Nella situazione in cui “un minorenne si trovi moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi sono incapaci di provvedere alla sua educazione” (ex art. 403 c.c.), si configura una situazione di pregiudizio, che deve essere immediatamente segnalato all'autorità giudiziaria minorile.



# Notizia di reato

Si fa riferimento alla narrazione, diretta o indiretta, di un fatto che costituisce reato.

I reati possono configurarsi come procedibili d'ufficio (1) oppure denunciabili solo su querela di parte (2).

- (1) In questo caso l'Autorità giudiziaria può procedere indipendentemente da un'espressa istanza di punizione da parte della vittima, cioè la vittima non deve necessariamente sporgere querela-denuncia.
- (2) In questo caso l'azione penale è esercitata dall'Autorità giudiziaria solo se la persona offesa dal reato esprime una volontà punitiva nei confronti dell'autore del reato, appunto tramite una querela.

## Obblighi degli operatori

I reati contestati in caso di sospetto di abuso sessuale anche online, di maltrattamento grave, di violenza domestica, prevedono la procedibilità d'ufficio.

E' pertanto preciso obbligo degli operatori che rivestono la qualifica di:

- **Pubblico Ufficiale (operatore sanitario, sociale, forze dell'ordine, notaio, giudice, dirigente scolastico, docente)** (art. 357 c.p.);
- **Pubblico Servizio (es. personale ATA)** (art. 358 c.p.)

procedere alla segnalazione presso l'Autorità Giudiziaria o le Forze di Polizia, della notizia di ogni reato perseguibile d'ufficio, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 c.p.p.).

In caso di mancata segnalazione, in presenza di reati procedibili d'ufficio, si configura l'illecito di "omessa denuncia di reato" (artt. 361 362 c.p.).

Tutti i cittadini hanno il dovere di segnalare situazioni di pregiudizio di cui sono venuti a conoscenza in modo diretto.

## Modalità operative in caso di pregiudizio sospetto o conclamato

La modalità operativa si articola in tre fasi:

- RILEVAZIONE
- SEGNALAZIONE
- PRESA IN CARICO

# Rilevazione

- E' il momento più delicato del percorso di svelamento della situazione di pregiudizio e spesso richiede il raccordo con altre figure professionali quali insegnanti, pediatri, educatori soprattutto nella gestione specifica dei rapporti con le famiglie dei minori che devono essere immediatamente coinvolte solo qualora i fatti a danno del minore, coinvolgano persone estranee alla famiglia.
- La rilevazione può avvenire all'interno della scuola, dei servizi educativi, percorsi di sostegno e terapie private, in seguito ad indagini per altri reati, dalla famiglia stessa, da un coetaneo, da un medico di famiglia o pediatra.
- Importante sottolineare che la rilevazione non deve essere un accertamento dei fatti (che spetterà all'autorità giudiziaria), ma una raccolta di informazioni precisa e puntuale che verrà poi riportata sulla segnalazione scritta all'A.G.

# Cosa possiamo osservare

- intense reazioni emotive: pianto costante, panico, paura, scoppi di aggressività;
- rifiuto di ogni contatto fisico, ansia verso i nuovi approcci relazionali;
- apatia, marcata carenza di iniziative;
- eccessiva attenzione all'ambiente circostante (stare in guardia);
- bambini pigri, demotivati, sempre stanchi;
- ripetute assenze scolastiche e crollo del rendimento scolastico;
- pseudo-insufficienza (tristezza, scarsa energia);
- ritardo psicomotorio;
- ritardi del linguaggio;
- difficoltà di rapporto con i coetanei;
- disturbi dell'attenzione, scarso rendimento scolastico;
- evidente cambiamento nel comportamento;
- disturbi alimentari precoci e disturbi del ritmo sonno-veglia;
- comportamento iperattivo;
- tendenza verso i pericoli;
- alta frequenza di incidenti domestici;

# In caso di sospetto

## COSA NON FARE

- Minimizzare e/o lasciar cadere gli indizi;
- Domande esplicite al minore e ai familiari;
- Discriminare il minore facendo allusioni;
- Allarmare e/o compatire la vittima;
- Divulgare la notizia.

## COSA FARE

- Essere attenti a comportamenti insoliti;
- Dar rilievo a segnali velati e confidenze;
- Stabilire un contatto con i genitori, eccetto in caso di abuso sessuale o gravi maltrattamenti;
- Dimostrare empatia e vicinanza alla vittima;
- Rivolgersi al servizio socio-sanitario.

# Segnalazione

La segnalazione all'Autorità Giudiziaria spetta al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di Pubblico esercizio, che viene a conoscenza di una situazione di **grave pregiudizio**.

- **nel caso di un sospetto abuso/maltrattamento** ai danni di un minore, gli Operatori venuti a conoscenza del caso, **possono attivare l'equipe multidisciplinare territoriale per una consulenza e/o valutazione condivisa** degli elementi emersi, sia **per valutare l'opportunità della segnalazione** alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (solo alla Procura Minorile se il presunto autore è minorenni) ed eventualmente alla Polizia Postale nei casi di abuso on line o cyberbullismo;
- **nel caso di fondata conoscenza**, nel caso di un abuso/maltrattamento ai danni di un minore gli Operatori segnalano sollecitamente alla Procura Ordinaria e alla Procura Minori e, se esterni ai Servizi territoriali, li contattano. Verranno quindi individuati gli Operatori socio-sanitari referenti sul caso nei diversi distretti. I Servizi Sociali, qualora ve ne siano i presupposti, applicano l'art.403 C.C. per l'allontanamento e la protezione del minore;
- nel caso gli elementi raccolti evidenzino contatti fisici recenti, i Servizi valutano l'invio all'Ambulatorio ospedaliero specializzato su maltrattamento/abuso per la visita medica;
- nel caso la segnalazione alle Autorità Giudiziarie sia stata fatta da altri soggetti (Scuola, Operatori Ospedalieri, ecc.) verranno individuati gli Operatori referenti sul caso nei diversi distretti.

# Perché è difficile segnalare

- **Incertezza e mancanza di informazioni** (“non so proprio cosa fare, non ho mai affrontato il problema”);
- **Motivazione deontologica** (“non mi compete, non tocca a me, spetta alla direttrice scolastica o all’assistente sociale);
- **Sfiducia nelle istituzioni** (“tanto non serve, tanto non faranno niente”);
- **Timore di reazioni violente o di una escalation del conflitto** (“questa famiglia è pericolosa, meglio non bruciarsi il rapporto”);
- **Mancanza di un appoggio da parte dei colleghi o del direttore** (“come faccio con le critiche dei colleghi, e se il direttore non è d’accordo?”);
- **Paura di creare alla famiglia più danni che non aiuto attivando un intervento giudiziario** (“rischio e timore di rovinare una famiglia”);
- **Paura che con la segnalazione si possa mettere in pericolo il bambino** (“se segnalo peggioro soltanto la sua situazione”);
- **Timore di mancare di lealtà nei confronti del bambino che ha confidato un segreto** (“mi ha chiesto di non dirlo”).



# Presenza in carico

La **presa in carico** è un intervento multidisciplinare e coinvolge esclusivamente i servizi socio-sanitari in collaborazione con altre figure professionali sanitarie interessate. Nello specifico:

**Compiti del Servizio di Psicologia** sono:

- la progettazione di interventi di tutela congiuntamente al Servizio sociale;
- la valutazione psicologica del minore e della famiglia, con eventuale approfondimento delle competenze genitoriali, prognosi e trattabilità;
- l'attivazione di un progetto di trattamento, cura e sostegno del minore e della famiglia nelle diverse fasi dell'iter giudiziario.

Il Servizio di Psicologia garantisce i propri interventi di sostegno e accompagnamento in costante integrazione con gli Operatori del Servizio sociale e degli altri servizi coinvolti.

## Compiti del Servizio Sociale sono:

- la presa in carico del minore con modalità prioritarie;
- l'attuazione, nel caso di necessità, dell'allontanamento del minore ex art. 403 C.C. oppure la collaborazione con l'organo procedente, effettuando contestualmente la comunicazione dell'allontanamento ai familiari anche con l'ausilio della forza pubblica, qualora necessario;
- l'informazione con adeguata relazione formale alle Autorità Giudiziarie interessate per fornire tutte le informazioni per la gestione delle esigenze immediate;
- l'effettuazione dell'indagine sociale sulla condizione personale e familiare del minore, aggiornando costantemente le Autorità Giudiziarie in merito all'evoluzione della situazione;
- l'attivazione e il monitoraggio, laddove previsto dalle Autorità Giudiziarie, degli incontri in luogo neutro del minore con i familiari autorizzati;
- l'eventuale attivazione di interventi specifici di sostegno al minore e/o alla famiglia;
- la comunicazione alla Procura Ordinaria e alla Procura Minori circa l'insorgenza di eventuali elementi dimostrativi di conflitti di interessi, per la valutazione della nomina di un Curatore speciale per il minore.

## La responsabilità degli operatori

E' bene essere consapevoli che il contatto con la sofferenza genera sofferenza e si può essere sollecitati ad usare difese, quali: negazione, minimizzazione, spostamento.

E' importante ascoltare le nostre emozioni in modo da riconoscere e comprendere i nostri comportamenti e accogliere e ascoltare l'altro.

E' importante ascoltare il bambino.

L'ascolto come spazio per esprimere emozioni, riflessioni e richieste;  
l'ascolto come aiuto a "mettere in parola", perché "mettere in parola" aiuta a pensare anche a ciò che non può essere pensato.

## Le responsabilità degli operatori del Terzo settore

**Gli operatori del Terzo Settore non hanno, ai sensi di legge, alcun obbligo di denuncia.** Sono però tenuti, **nel rispetto della Policy sulla tutela dei minori che hanno adottato**, a segnalare possibili abusi internamente all'organizzazione alle figure preposte (Capo progetto, Focal point, ecc...).

L'eventuale omessa segnalazione potrà prevedere l'attuazione di sanzioni disciplinari, così come previsto dalla Policy di ogni ente. Compito di ciascun operatore dell'organizzazione è segnalare internamente, oltre alla violazione del Codice di condotta, ogni situazione, di cui sia venuto a conoscenza durante il proprio lavoro, di grave pregiudizio e/o potenzialmente riconducibile ad un reato ai danni di un minore.

E' possibile affacciarsi a queste tematiche per gestirle in modo appropriato ed equilibrato soltanto se si sente la presenza di fiducia tra gli operatori e la presenza di una buona rete tra i servizi.

Ciascuno di noi, indipendentemente dalla formazione specifica e dal suo ruolo, deve sentire come prioritaria la tutela dei minori.

# Fonti e risorse utili

- [Autorità nazionale garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA](#)
- [AGIA Regione Piemonte](#)
- [www.savethechildren.it/sites/default/files/files/10incondotta.pdf](http://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/10incondotta.pdf)
- [Policy sulla tutela di bambine, bambini e adolescenti e codice di condotta di Save the Children](#)
- [Council of Europe Strategy for the Rights of the Child \(2016-2021\)](#)
- [“Convenzione ONU dei Diritti dell'Infanzia: 30 anni dopo, il nostro impegno per tutelare i minori da ogni forma di abuso” \(dal blog di Comunit-Azione\)](#)
- [Bando Con i bambini “Ricucire i sogni”](#)
- [Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 10-8475. Approvazione delle nuove linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio regionale. Revoca della DGR n. 42-29997 del 2 maggio 2000. Regione Piemonte](#)